

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

Doc. III
n. 3

RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMPOSTA DAI SENATORI

TRABUCCHI, *presidente*; BERMANI e GIANQUINTO, *vice presidenti*; BERNARDINETTI, MORLINO e D'ANGELOSANTE, *segretari*; ANDERLINI, BUZIO, CAGNASSO, CORRIAS Alfredo, DINDO, FABIANI, MARIS, NENCIONI, PALUMBO, PECORARO, PREZIOSI, RICCI, SCHIAVONE, TORELLI, TROPEANO

(Relatore RICCI)

SULLA

ELEZIONE CONTESTATA NELLA REGIONE DELLA PUGLIA

(FRANCESCO STEFANELLI)

Comunicata alla Presidenza il 15 ottobre 1970

SOMMARIO

1. LA PROCLAMAZIONE DEI SENATORI DEL GRUPPO CAMPANELLI (PCI-PSIUP), NELLA REGIONE DELLA PUGLIA. — 2. L'ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEI VOTANTI DEI COLLEGI DI MARTINA FRANCA (CARUCCI), ALTAMURA (STEFANELLI) E MOLFETTA (MATARRESE). — 3. IL POTERE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI DI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE *ex officio* I VIZI DELLE OPERAZIONI ELETTORALI. — 4. LA REVISIONE DELLE SCHEDE NULLE E BIANCHE, DEI VOTI NULLI E DEI VOTI CONTESTATI DEI COLLEGI DI ALTAMURA E MOLFETTA. — 5. LA CONTESTAZIONE DELLA ELEZIONE DEL SENATORE STEFANELLI E LA DISCUSSIONE IN SEDUTA PUBBLICA. — 6. LE TESI DIFENSIVE DEL SENATORE STEFANELLI. — 7. LA DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA IN CAMERA DI CONSIGLIO. — 8. I MOTIVI A SOSTEGNO DELLA DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA. — 9. LA POSIZIONE IN GRADUATORIA DEL SENATORE CARUCCI. — 10. LE CONCLUSIONI DELLA GIUNTA.

1. - La proclamazione dei senatori del Gruppo Campanelli (PCI-PSIUP), nella Regione della Puglia.

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito delle elezioni senatoriali del 19 maggio 1968, nella Regione della Puglia, per il Gruppo Campanelli (PCI-PSIUP), furono proclamati eletti senatori i seguenti candidati:

	Voti validi	Cifra individuale
Magno Michele (<i>Cerignola</i>)	40.771	41,860
Di Vittorio Balda in Berti (<i>Lucera</i>)	34.130	36,930
De Falco Nicola (<i>Taranto</i>)	42.647	35,250
Masciale Angelo Custode (<i>Barletta - Trani</i>)	34.423	33,181
Carucci Sebastiano (<i>Martina Franca</i>)	40.836	31,990
Stefanelli Francesco (<i>Altamura</i>)	34.219	31,887

Primo dei non eletti risultò il candidato Giuseppe Matarrese (Collegio di Molfetta), che aveva conseguito 34.009 voti validi e la cifra individuale di 31,822.

Nessun ricorso pervenne alla Segreteria generale del Senato avverso i senatori eletti nella Regione della Puglia, nè risulta che ricorsi siano stati presentati in precedenza all'Ufficio elettorale regionale o agli Uffici elettorali circoscrizionali.

2. - L'accertamento del numero dei votanti dei Collegi di Martina Franca (Carucci), Altamura (Stefanelli) e Molfetta (Matarrese).

In sede di controllo generale preliminare dei dati elettorali — compiuto dalla Segreteria della Giunta, come di consueto, sui verbali sezionali di tutti i Collegi senatoriali di tutte le Regioni — fu riscontrato che, in alcune sezioni dei Collegi di Martina Franca (candidato Carucci), di Altamura (candidato Stefanelli) e Molfetta (candidato Matarrese), gli Uffici elettorali avevano compiuto errori nel computo dei votanti. In tali sezioni infatti il numero dei votanti era stato indicato in eccesso rispetto al numero effettivo dei votanti nelle sezioni stesse.

Va sottolineato che errori del tipo di quelli

compiuti nei Collegi di Martina Franca, Altamura e Molfetta sono stati riscontrati in numerosi Collegi senatoriali di quasi tutte le regioni italiane. In parecchi Collegi di varie regioni, infatti, a prescindere dagli errori materiali di trascrizione o di calcolo, che pure si sono talora verificati, è stato riscontrato che gli Uffici elettorali hanno riportato nei verbali, per errore, il numero degli *iscritti* invece di quello dei *votanti*, con la conseguenza che il dato di proclamazione relativo ai votanti è risultato, per tali Collegi, più elevato rispetto al dato reale. Le rettifiche operate in sede di verifica dei poteri in ordine al dato dei votanti hanno comportato, naturalmente, variazioni nella determinazione della cifra individuale dei candidati presentatisi nei Collegi ove i summenzionati errori sono stati riscontrati. È noto infatti che — ai sensi della legge 28 aprile 1967, n. 262 — « la cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei *votanti* nel Collegio ».

A seguito delle rettifiche apportate, nella suddetta sede, al numero dei votanti dei Collegi di Martina Franca, Altamura e Molfetta, la posizione in graduatoria dei candidati Carucci, Stefanelli e Matarrese risultava la seguente:

CARUCCI (Collegio di Martina Franca)

<i>Dati di proclamazione</i>	<i>Dati rettificati</i>	
Votanti	127.650	127.513 (137 in meno)
Voti validi	40.836	40.836 (identico)
Cifra individuale	31,990	32,02497

STEFANELLI (Collegio di Altamura)

<i>Dati di proclamazione</i>	<i>Dati rettificati</i>	
Votanti	107.310	107.155 (155 in meno)
Voti validi	34.219	34.219 (identico)
Cifra individuale	31,887	31,93411

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MATARRESE (Collegio di Molfetta)

<i>Dati di proclamazione</i>	<i>Dati rettificati</i>	
Votanti	106.871	106.437 (434 in meno)
Voti validi	34.009	34.009 (identico)
Cifra individuale	31,822	31,95223

Come appare chiaramente dal precedente prospetto, le rettifiche apportate al numero dei votanti nei collegi di Altamura e Molfetta determinavano una *inversione di graduatoria*, rispetto ai dati di proclamazione, tra l'ultimo degli eletti, Stefanelli (collegio di Altamura), e il primo dei non eletti, Matarrese (collegio di Molfetta).

La predetta inversione in graduatoria tra i candidati Stefanelli e Matarrese, accertata, come si è detto, in sede di controllo generale preliminare dei dati elettorali, è stata confermata a seguito di una seconda revisione dei dati elettorali dei collegi di Altamura e Molfetta, effettuata da un gruppo di lavoro diverso da quello che aveva riscontrato, a suo tempo, l'inversione stessa.

Un'ulteriore conferma è stata fornita dai controlli effettuati dal senatore Ricci, relatore per la Puglia.

3. - Il potere della Giunta delle elezioni di prendere in considerazione *ex officio* i vizi delle operazioni elettorali.

A questo punto, poichè dai controlli come sopra effettuati derivava una inversione in graduatoria, rispetto ai dati di proclamazione, tra i candidati Stefanelli e Matarrese, sorgeva il quesito se la Giunta potesse *ex officio* (e cioè in mancanza di reclami) prendere in considerazione gli errori (di calcolo, di trascrizione e di interpretazione) compiuti dagli Uffici elettorali e approfondire le indagini al riguardo, in modo da pervenire, se del caso, ad una deliberazione di contestazione di una elezione e poi, eventualmente, ad una proposta di annullamento della elezione stessa.

La questione si pone per il combinato disposto degli articoli 17 e 24 del Regolamento

della Camera dei deputati (norme applicabili anche per la verifica della elezione dei senatori in virtù della deliberazione adottata dal Senato il 5 giugno 1968). Infatti, mentre l'articolo 24 del Regolamento della Camera dispone che « La Giunta delle elezioni... qualora riscontri che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni richieste dalla Costituzione o delle qualità richieste dalla legge, *ancorchè non vi sia protesta*, dichiara nulla l'elezione », l'articolo 17 dello stesso Regolamento stabilisce che: « Perchè un'elezione venga annullata per vizio delle operazioni elettorali bisogna che sia presentata protesta alla Camera, e che sia pronunciato su di questa giudizio favorevole ».

Ebbene, la Giunta ha ritenuto di poter e dover dare una risposta positiva al quesito sopraenunciato, in base alla normativa vigente, nonostante l'esistenza del citato articolo 17 del Regolamento della Camera. Ha ritenuto infatti la Giunta che l'articolo 66 della Costituzione (« Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità ») attribuisca a ciascuna Camera (e per essa alla Giunta delle elezioni) il potere-dovere di sottoporre, anche *ex officio*, a verifica i risultati delle elezioni sotto il profilo dell'eventuale esistenza di vizi delle operazioni elettorali e, quindi, di esperire tutte le indagini intese ad accertare se chi è stato proclamato eletto, oltre ad essere eleggibile, abbia anche conseguito a termini di legge il numero di suffragi necessario.

Inoltre l'articolo 81, quinto comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (applicabile all'elezione del Senato in forza dello articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64) stabilisce espressamente che « l'organo di verifica dei poteri accerta anche l'ordine di

precedenza dei candidati non eletti » e pronuncia sui relativi reclami.

Il citato articolo 81 contiene dunque una norma-chiave sulla verifica dei poteri, in quanto esso riconosce alle Camere un potere-dovere di accertamento di ufficio sulla intera graduatoria degli eletti e dei non eletti: in esso risulta quindi implicitamente compreso il potere delle Camere di annullare la elezione di un eletto, che sia stato proclamato in base a dati che la Giunta, anche d'ufficio, accerta essere errati o inesatti.

È da sottolineare al riguardo che la norma contenuta nell'articolo 17 del Regolamento della Camera risale al lontano 1868, allorchè vigeva un sistema elettorale ben diverso da quello attuale. È evidente quindi che il citato articolo 17 va interpretato alla luce delle disposizioni della legge elettorale vigente.

Nel senso che la Giunta abbia il potere di contestare *ex officio* una elezione per vizi delle operazioni elettorali sono anche la dottrina e la prassi. Per la dottrina, per tutti cfr. Elia, *Elezioni politiche (contenzioso)*, in *Enciclopedia del diritto*, volume XIV, 1965, pag. 763.

Quanto alla prassi, sono da ricordare questi precedenti:

a) la Camera dei deputati annullò, il 5 maggio 1949, la elezione del deputato Candido Grassi, senza che contro di lui (e in generale in tutta la circoscrizione) fossero stati presentati reclami. In tale occasione la Camera disattese le argomentazioni addotte da alcuni parlamentari intervenuti nel dibattito, secondo i quali sarebbe vietato alla Giunta delle elezioni di giungere alla contestazione di una elezione in assenza di proteste o reclami;

b) il secondo caso riguarda il deputato Enrico Parri, che era stato proclamato eletto, per la lista del PRI, con i resti in sede di Collegio unico nazionale. La Giunta delle elezioni della Camera accertò che, mediante il recupero di voti in sede circoscrizionale per il PRI, effettuato attraverso calcoli di ufficio, quella lista conseguiva il quoziente nel Collegio di Pisa e perdeva il quoziente in sede di Collegio unico nazionale. Ancorchè non vi fossero reclami avverso la elezione dell'onorevole Parri (esistevano invece

due reclami relativi alla lista della Democrazia cristiana e a quella di « Unità socialista »), la Giunta propose l'annullamento della elezione del deputato Enrico Parri. La Camera, nella seduta del 6 luglio 1949, dopo ampia e vivace discussione, accolse la proposta della Giunta e annullò l'elezione del deputato Enrico Parri;

c) la Giunta delle elezioni della Camera, nella seduta del 26 febbraio 1969, ha formulato un parere (da inoltrare al Presidente della Camera) nel quale « si conferma la legittimità dell'iniziativa d'ufficio di revisione e controlli da parte della Giunta delle elezioni, richiedendo peraltro alla Giunta per il Regolamento una razionalizzazione della normativa esistente in materia » (cfr. il Bollettino delle Giunte e delle Commissioni della Camera del 26 febbraio 1969).

4. - La revisione delle schede nulle e bianche, dei voti nulli e dei voti contestati dei Collegi di Altamura e Molfetta.

Nella seduta del 5 marzo 1969, la Giunta delle elezioni, su proposta del relatore, senatore Ricci, deliberò che si procedesse alla revisione delle schede nulle e bianche, dei voti nulli e dei voti contestati (assegnati e non assegnati) dei Collegi di Altamura (Stefanelli) e Molfetta (Matarrese).

Per l'espletamento dei suddetti controlli, il Presidente designò i senatori Tropeano e Buzio quali collaboratori del relatore.

Restò inteso che, per la revisione delle schede, il relatore e i due collaboratori avrebbero seguito i criteri già adottati dalla Giunta delle elezioni nella seduta del 22 ottobre 1968 e corrispondenti ai criteri seguiti dalla Giunta delle elezioni nella IV Legislatura (vedi Doc. Senato, IV Legislatura, n. 31, pagg. 6 e 7). Tali criteri sono gli stessi già utilizzati, in questa legislatura, dalla Giunta delle elezioni per procedere alla revisione delle schede in alcuni Collegi di altre Regioni.

In adempimento del mandato ricevuto, il senatore Ricci (relatore) e i senatori Buzio e Tropeano si sono riuniti nei giorni 26 marzo, 22 maggio, 28 maggio e 29 luglio 1969 ed hanno proceduto alla revisione del-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le schede, così come deliberato dalla Giunta delle elezioni nella citata seduta del 5 marzo 1969.

Sono state riesaminate: le 1.532 schede nulle e 3.533 schede bianche del Collegio di Altamura; nonchè le 1.321 schede nulle e le 3.682 schede bianche del Collegio di Molfetta.

La revisione delle schede nulle e bianche e dei voti nulli dei Collegi di Altamura e Molfetta ha dato i seguenti risultati:

— il candidato Stefanelli ha recuperato complessivamente 80 voti validi;

— il candidato Matarrese ha recuperato complessivamente 110 voti validi.

Sono stati anche riesaminati i 51 voti contestati e assegnati al candidato Matarrese (43 dalle Sezioni e 8 dalla Circoscrizione) e i 2 voti contestati e non assegnatigli.

Il predetto riesame ha permesso di accertare quanto segue:

a) la sezione 6 di Andria ha erroneamente assegnato al candidato Matarrese un voto, che deve invece ritenersi nullo (infatti la

scheda contiene un segno sul simbolo e un numero nel riquadro di altro simbolo);

b) la sezione 37 di Andria ha erroneamente attribuito al candidato Matarrese un voto, che invece deve ritenersi nullo (infatti la scheda contiene alcuni numeri sul lembo senza segno alcuno sui simboli);

c) l'Ufficio circoscrizionale ha erroneamente attribuito al candidato Matarrese un voto, che era stato contestato e non assegnato dalla sezione 31 di Andria. Tale voto deve ritenersi nullo, perchè la scheda contiene un segno sul simbolo e più numeri nel riquadro di altro simbolo.

Dal predetto riesame risulta quindi che su 51 voti contestati ed assegnati al candidato Matarrese (dalle Sezioni e dalla Circoscrizione), tre voti sono stati ad esso erroneamente attribuiti e devono essere quindi sottratti dal totale dei voti validi conseguiti dal candidato Matarrese.

Le revisioni — come sopra specificate — confermavano l'esistenza della *inversione* in graduatoria dei candidati Stefanelli e Matarrese, come risulta dal seguente prospetto:

MATARRESE (Collegio di Molfetta)

Votanti	Voti validi
106.437	34.009 +
	110 = (recuperati dalle schede nulle e bianche e dai voti nulli)

	34.119 —
	3 = (da sottrarre dai voti contestati e assegnati)

	34.116

Nuova cifra individuale di Matarrese: 32,05276.

STEFANELLI (Collegio di Altamura)

Votanti	Voti validi
107.155	34.219 +
	80 = (recuperati dalle schede nulle e bianche, e dai voti nulli)

	34.299

Nuova cifra individuale di Stefanelli: 32,00877.

Dal prospetto suindicato risulta che:

a) al candidato Stefanelli occorrerebbero 48 voti validi in più per superare in graduatoria (con la cifra individuale di 32,05356) il candidato Matarrese;

b) il candidato Matarrese dovrebbe avere 47 voti validi in meno per scendere in graduatoria (con la cifra individuale di 32,00860) al di sotto della nuova posizione occupata dal candidato Stefanelli.

In considerazione della predetta posizione in graduatoria dei candidati Stefanelli e Matarrese, non si è proceduto — in quanto ininfluenza — al riesame dei 46 voti contestati e assegnati al candidato Stefanelli (10 dalle Sezioni e 36 dalla Circostrizione) e dei 2 voti contestati e non assegnatigli. Infatti, quand'anche al candidato Stefanelli fossero attribuiti tutti e due i voti contestati e non assegnatigli, ciò non modificerebbe affatto la nuova posizione in graduatoria del candidato stesso; mentre, d'altra parte, il riesame dei 46 voti contestati e assegnati non potrebbe in alcun caso far migliorare la cifra individuale del candidato Stefanelli, ma potrebbe semmai farla peggiorare.

5. - La contestazione della elezione del senatore Stefanelli e la discussione in seduta pubblica.

Nella seduta del 29 luglio 1969, la Giunta delle elezioni — preso atto che la revisione delle schede confermava l'esistenza della inversione in graduatoria, rispetto ai dati di proclamazione, tra i candidati Stefanelli e Matarrese, in quanto la cifra individuale del senatore Stefanelli risultava essere, a seguito dei controlli come sopra effettuati, *inferiore* a quella del primo dei candidati non eletti (Matarrese) — deliberò di contestare la elezione del senatore Stefanelli.

Il Presidente della Giunta stabilì, a norma dell'articolo 11 del Regolamento della Giunta stessa, che l'udienza per la discussione pubblica dell'elezione contestata del senatore Stefanelli avesse luogo il 12 novembre 1969.

Tale decisione del Presidente fu immediatamente comunicata al senatore Stefanelli.

In data 6 novembre 1969, il senatore Stefanelli presentava una « Memoria difensiva » per resistere alla contestazione della sua elezione.

Copia della predetta memoria fu distribuita, per incarico del Presidente, a tutti i membri della Giunta.

Il 12 novembre 1969, alle ore 16, la Giunta si riuniva in seduta pubblica per la discussione della elezione contestata del senatore Stefanelli.

In base alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 14 del Regolamento della Giunta delle elezioni, la discussione pubblica si aprì con una esposizione del senatore Ricci, relatore per la Regione della Puglia, il quale riassunse i fatti e le questioni, senza esprimere alcun giudizio in merito.

Dopo l'esposizione del relatore, prese la parola il senatore Stefanelli, il quale confermò e illustrò personalmente i motivi già esposti nella Memoria difensiva, presentata in precedenza alla Giunta.

6. - Le tesi difensive del senatore Stefanelli.

Si riassumono le argomentazioni sostenute e le richieste presentate dal senatore Stefanelli nella memoria difensiva e in sede di udienza pubblica.

Il senatore Stefanelli affermò di trovarsi nella condizione di vedersi contestata la propria elezione senza poter esercitare tutti i diritti consentiti dalle leggi in vigore a tutti gli interessati. A suo avviso, infatti, la perentorietà dei termini previsti dall'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1957, n. 361, per la presentazione di proteste e reclami contro i risultati elettorali e la circostanza che la contestazione della sua elezione fosse stata deliberata dopo che era già intervenuta la convalida delle elezioni di tutti gli altri senatori della Regione facevano sì che la sua posizione potesse essere ormai confrontata soltanto con quella del candidato Matarrese, senza che egli potesse esercitare il diritto

di ricorrere contro gli altri dati elettorali di proclamazione; diritto di cui non si era avvalso a suo tempo, nei termini di legge, per la mancanza di interesse derivante dall'avvenuta di lui elezione e dalla mancata presentazione di reclami contro l'elezione stessa.

Il senatore Stefanelli sollevò quindi una questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 87 della legge elettorale e all'articolo 3 del Regolamento della Giunta delle elezioni, che, a suo avviso, concorrono a violare l'articolo 3 della Costituzione, relativo al principio di eguaglianza, e l'articolo 51 della Costituzione stessa, riguardante l'accesso alle cariche elettive di tutti i cittadini in condizioni di eguaglianza, creando una disparità di condizioni in una materia così delicata quale quella elettorale. Secondo il senatore Stefanelli, le condizioni non sono uguali tra il primo dei non eletti, che può avvalersi dell'articolo 87 della legge elettorale, così come possono avvalersene tutti gli altri candidati e tutti gli altri elettori del Collegio, e colui che, essendo stato proclamato eletto, si trova di fronte ad un'improvvisa contestazione d'ufficio, a termini già scaduti per poter esercitare tale diritto.

Il senatore Stefanelli chiese inoltre la revisione di tutte le schede corrispondenti ai voti validi ottenuti dal candidato Matarrese e da lui stesso.

A suo avviso, tale richiesta appariva legittima sia perchè la differenza tra la cifra individuale sua e quella del candidato Matarrese era piuttosto esigua, sia perchè era lecito supporre che errori fossero stati commessi dagli Uffici elettorali nell'attribuzione delle schede valide, così come errori erano stati commessi nei verbali e nelle decisioni sulle schede nulle e su quelle contestate.

A conclusione del suo intervento, il senatore Stefanelli chiedeva alla Giunta di voler: *in via preliminare*, ordinare la riapertura dell'istruttoria per consentire la revisione di tutte le schede corrispondenti ai voti validi ottenuti da lui e dal candidato Matarrese; *in via principale*, proporre al Senato la sua convalida a senatore, non potendosi ulteriormente procedere nel giudizio di con-

testazione, ostando a ciò la avvenuta convalida di tutti gli altri senatori della Regione; *in via subordinata*, emettere ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per le questioni di legittimità costituzionale sollevate in precedenza, sospendendo nel frattempo il procedimento di contestazione.

7. - La deliberazione adottata dalla Giunta in camera di consiglio.

Dopo l'intervento del senatore Stefanelli, la Giunta delle elezioni si riuniva in camera di consiglio e adottava la seguente deliberazione, di cui il Presidente dava immediata lettura in seduta pubblica:

« La Giunta delle elezioni,

in sede di esame dell'elezione contestata del senatore Francesco Stefanelli, nella Regione della Puglia; elezione dichiarata contestata dalla Giunta delle elezioni nella seduta del 29 luglio 1969;

esaminati gli atti prodotti in questa sede nell'interesse del senatore Stefanelli;

letti gli articoli 66 della Costituzione; 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64; 81 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361; 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, modificato dalla legge 28 aprile 1967, n. 262; 15 del Regolamento del Senato della Repubblica; 11 e 14 del Regolamento della Giunta delle elezioni, in vigore ai sensi della deliberazione adottata dal Senato nella seduta del 5 giugno 1968;

letti inoltre l'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e gli articoli 23 e 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87

DELIBERA

di proporre al Senato che — ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal senatore Stefanelli in ordine all'articolo 87 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, con riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzio-

ne — proceda all'annullamento dell'elezione del senatore Francesco Stefanelli nella Regione della Puglia ».

8. - I motivi a sostegno della deliberazione della Giunta.

Come risulta dalla suddetta deliberazione, la Giunta delle elezioni disattese tutte e tre le richieste avanzate dal senatore Stefanelli. Il relatore ritiene di poter così sintetizzare i motivi a sostegno delle decisioni della Giunta.

Prima richiesta. — La Giunta, confermando una giurisprudenza assolutamente costante in tutte le legislature repubblicane, fu d'avviso che non si dovessero rivedere i voti validi del senatore Stefanelli e del candidato Matarrese, così come richiesto dal senatore Stefanelli, in quanto questi non aveva denunciato alcuna specifica violazione di legge da parte degli Uffici elettorali, nè aveva indicato (sia pure a titolo esemplificativo) alcuna sezione in cui errori o violazioni di legge si sarebbero verificati.

Seconda richiesta. — La Giunta non poteva proporre al Senato la convalida dell'elezione del senatore Stefanelli, così come richiesto da quest'ultimo, in quanto la cifra individuale del senatore Stefanelli è risultata essere, a seguito di tutti i controlli come sopra effettuati, *inferiore* a quella del primo dei candidati non eletti (Matarrese).

Terza richiesta. — Come si è detto, il senatore Stefanelli aveva sollevato, in via subordinata, una questione di legittimità costituzionale in ordine all'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 3 del Regolamento della Giunta delle elezioni, con riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione (eguaglianza dei cittadini davanti alla legge e accesso di tutti i cittadini alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza). La questione sollevata dal senatore Stefanelli fu affrontata dalla Giunta sotto il profilo:

- a) della rilevanza;
- b) della manifesta infondatezza.

a) *Rilevanza.* — Come è noto, nell'ordinamento italiano, il giudice può ordinare la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale soltanto « qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata » (cfr. articolo 23, comma 2°, della legge 11 marzo 1953, n. 87). Sotto il primo profilo, la Giunta ritenne *non essere rilevante* la questione sollevata dal senatore Stefanelli, in quanto, nel caso concreto, non era affatto in discussione davanti alla Giunta l'applicabilità dell'articolo 87 del testo unico delle leggi elettorali e dell'articolo 3 del Regolamento della Giunta stessa. È da sottolineare, infatti, che, nel caso di specie, il senatore Stefanelli non aveva avanzato alcuna concreta e specifica richiesta che fosse da valutare alla luce delle suddette norme. In altre parole: soltanto se e nella misura in cui la Giunta avesse dovuto applicare i detti articoli del testo unico delle leggi elettorali e del Regolamento della Giunta delle elezioni per definire il merito del giudizio di contestazione, sarebbe stata « rilevante » (ai sensi e per gli effetti del citato articolo 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87) la questione di legittimità costituzionale sollevata dal senatore Stefanelli.

b) *Manifesta infondatezza.* — La Giunta ritenne altresì che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal senatore Stefanelli fosse *manifestamente infondata*, non ravvisando alcun contrasto tra le norme succitate e la Costituzione. Infatti l'articolo 87 del citato testo unico, al cui terzo comma è conforme l'articolo 3 del Regolamento della Giunta delle elezioni, pone tutti gli aventi diritto, e quindi anche i candidati eletti, nella condizione di poter presentare proteste e reclami, entro il termine di 20 giorni dalla proclamazione degli eletti, contro chiunque dei candidati eletti e non eletti, denunciando sia eventuali situazioni di ineleggibilità a carico dei suddetti, sia eventuali vizi delle operazioni elettorali. Entro il citato termine, dunque, tutti coloro che hanno il diritto di presentare proteste o reclami debbono valutare il loro interesse ad esercitare tempesti-

vamente il diritto stesso. Il fatto che ad una valutazione inizialmente negativa circa tale interesse subentri, per qualsiasi motivo, in un secondo tempo, decorso il termine perentorio precedentemente indicato, l'opposta valutazione, significa che la prima valutazione si è rivelata inesatta. Ma è evidente che soltanto a questa, e non alla norma che dispone un termine perentorio per ricorrere, può e deve imputarsi l'impossibilità di presentare ricorsi, allorchè detto termine sia ormai scaduto. Dopo la scadenza del termine di cui sopra, nessun ricorso può essere inviato alle Camere, nè da parte dei candidati (eletti o non eletti), nè da parte degli elettori del Collegio. In altre parole: i candidati (eletti o non eletti) e gli elettori del Collegio si trovano esattamente nella stessa condizione, sia nella fase in cui possono essere presentati ricorsi, sia nella fase in cui, per l'avvenuta scadenza dei termini, i suddetti ricorsi non possono essere più presentati. Risulta chiaro dunque che la normativa vigente fa salva, in ogni caso e in ogni fase, la *par condicio* di tutti gli aventi diritto a presentare ricorso.

È da notare che le suddette considerazioni valgono non solo nel caso di elezioni generali, in cui la proclamazione degli eletti è fatta dagli Uffici elettorali, ma anche nel caso in cui la proclamazione è fatta dal Presidente del Senato, in corso di legislatura, per effetto di surrogazioni.

Per le ragioni suesposte, la Giunta reputò che i citati articoli 87 della legge elettorale e 3 del Regolamento della Giunta delle elezioni non violino nè la eguaglianza dei cittadini davanti alla legge (art. 3 della Costituzione), nè la *par condicio* dei candidati nell'accesso alle cariche elettive (art. 51 della Costituzione).

Il relatore ritiene infine di dover sottolineare il fatto che, anche dopo la scadenza dei termini perentori stabiliti dagli articoli 87 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 e 3 del Regolamento della Giunta delle elezioni per la presentazione di proteste e reclami, la Giunta delle elezioni può sempre decidere di prendere in considerazione, ove lo ritenga necessario, nell'esercizio del suo potere di indagine d'ufficio, denunce e segnalazioni, da qualunque parte provengano, at-

tinenti ai requisiti soggettivi dei candidati o alla regolarità delle operazioni elettorali. Ebbene, nessuna segnalazione di tal genere è mai pervenuta alla Giunta delle elezioni, da parte del senatore Stefanelli o di altri, nè prima, nè dopo la scadenza dei termini summenzionati.

9. - La posizione in graduatoria del senatore Carucci.

Al mero fine di determinare la cifra individuale definitiva del senatore Carucci, in situazione di *par condicio* rispetto ai candidati Stefanelli e Matarrese, la Giunta delle elezioni deliberò, in altra seduta, che si procedesse alla revisione delle schede nulle e bianche, dei voti nulli e dei voti contestati (assegnati e non assegnati), relativamente al Collegio di Martina Franca, in cui il Carucci si era presentato candidato. Tale revisione, effettuata dal comitato composto dai senatori Ricci, Buzio e Tropeano, ha portato ad un recupero di 23 voti (dalle schede nulle) a favore del senatore Carucci. A seguito di tale recupero i voti validi del senatore Carucci sono passati da 40.836 a 40.859 e la cifra individuale è passata, conseguentemente, da 32,02497 a 32,04300.

Dopo tutte le revisioni, come sopra specificate, la posizione in graduatoria dei candidati Carucci, Stefanelli e Matarrese risulta attualmente la seguente:

	Cifra individuale definitiva
Matarrese	32,05276
Carucci	32,04300
Stefanelli	32,00877

Con riferimento alla graduatoria definitiva, si fa presente che:

a) al candidato Carucci occorrerebbero 13 voti validi in più per superare in graduatoria, con la cifra individuale di 32,05320, il candidato Matarrese;

b) al candidato Stefanelli occorrerebbero 37 voti validi in più per superare in graduatoria, con la cifra individuale di 32,04330, il candidato Carucci.

10. - Le conclusioni della Giunta.

La Giunta ritiene di avere sufficientemente illustrato le ragioni che sono alla base delle sue deliberazioni.

Pertanto la Giunta propone che il Senato — ritenuta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal senatore Stefanelli in ordine all'ar-

ticolo 87 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, con riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione e considerate le risultanze degli accertamenti eseguiti, da cui emerge che la cifra individuale del predetto senatore Stefanelli è *inferiore* a quella del candidato Matarrese — deliberi l'annullamento dell'elezione del senatore Francesco Stefanelli.

RICCI, *relatore.*